

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PER LA BASILICATA

Accordo di programma quadro per la viabilità

Visto l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili";

Autenticazione di copia ai sensi degli
articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 15
L. n. 159 del 1998
Egitto, n. 106
nata civile 100
pres. questo ufficio
Roma, 08.02.2000.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti P.E.
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Cooperazione
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n.662/1996;

Vista l'Intesa istituzionale di programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione della Basilicata approvata dal CIPE il 21 dicembre 1999;

Visti gli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, che indicano i membri del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione;

Considerato che la suddetta Intesa istituzionale di programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di programma quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

Considerato che la suddetta Intesa Istituzionale richiama il Protocollo d'Intesa del 7 ottobre 1998 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata, riguardante un piano di interventi che si ritengono determinanti per accelerare lo sviluppo socio - economico delle aree della regione (Val D'Agri), interessate all'estrazione degli idrocarburi, tra cui gli interventi di infrastrutturazione viaria per il completamento delle strade statali "Saurina" e "Tito-Brienza";

Considerato che con delibera CIPE 21 aprile 1999, n. 52, pubblicata sul S.O. n. 133 della G.U. del 16/07/1999, sono risultate finanziate nella Regione Basilicata n. 5 opere stradali, per un impegno finanziario complessivo pari a L. 55 miliardi;

Considerato che in tale ottica le infrastrutture stradali prioritarie su cui sono necessari interventi di adeguamento si possono sintetizzare nelle tabelle allegate;

Considerato in particolare che la suddetta Intesa contiene l'impegno per la stipulazione di un Accordo di programma quadro in materia di viabilità e mobilità;

- **il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica**
- **il Ministero dei Lavori Pubblici**
- **la Regione Basilicata**

ed il seguente ente funzionale:

- **ANAS**

STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1
Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di programma quadro è finalizzato a sviluppare gli interventi prioritari del sistema infrastrutturale relativo alla viabilità nell'arco di tempo 1999-2005;


2. Il suddetto obiettivo è perseguito attraverso n. 18 interventi stradali, costituenti l'oggetto del presente Accordo, elencati nell'allegato 1 (Quadro finanziario) e dettagliatamente illustrati nelle schede di cui all'allegato 2); entrambi gli allegati sono parte integrante del presente atto. Le suddette schede recano, per ciascun intervento, l'indicazione relativa ai soggetti sottoscrittori, al soggetto responsabile, al progetto tecnico attuativo dell'intervento, ai soggetti attuatori, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo con individuazione delle relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, nonché alle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli impegni derivanti ai soggetti competenti relativamente all'emissione di autorizzazioni, nulla osta o altri atti necessari all'attuazione del progetto stesso ed eventuale individuazione di termini ridotti per la loro emissione.

3. Le parti concordano di pervenire alla stipula di eventuali successivi Accordi di programma quadro per l'accelerazione della realizzazione di specifiche ulteriori iniziative, anche in previsione della futura disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Articolo 2
Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di programma quadro;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli Accordi previsti dall'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro;
- d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento



sostitutivo dell'autorità competente individuata ai sensi del successivo art.9.

2. Fatto salvo quanto verrà stabilito in sede di conferimenti alla Regione ai sensi del d.lgs. 112/98, le disposizioni contenute nel presente atto sostituiscono e innovano le disposizioni eventualmente contenute in Accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra la Regione e i soggetti pubblici e/o privati sottoscrittori del presente Accordo strettamente inerenti ai programmi ed agli interventi oggetto dell'Accordo di programma quadro.

Articolo 3 Interventi e studi oggetto del presente Accordo

Gli interventi inclusi nel presente Accordo, in quanto ritenuti prioritari in base ai documenti programmatici della Regione e delle Amministrazioni centrali, dotati di copertura finanziaria deliberata o programmata per i quali risulta utile l'inserimento nell'accordo anche ai fini del monitoraggio durante la realizzazione, sono i seguenti:

- a) completamento del raddoppio sul territorio regionale della strada statale ionica, n. 106, con la realizzazione di n. 4 lotti: la ionica è un'arteria di grande comunicazione al servizio oltre che della Basilicata anche della Puglia e della Calabria, inserita nel TERN ed oggetto di reiterate indicazioni di priorità ed urgenza del Ministero dei Lavori Pubblici, considerata la classificazione di itinerario internazionale;
- b) completamento della strada statale Bradanica, n. 655, quale arteria di congiunzione tra le aree di interesse sovregionale di Puglia e Basilicata, come la città di Matera ed il suo hinterland, con gli insediamenti produttivi del mobile imbottito, e il melfese, con gli insediamenti Fiat-Sata, e di attraversamento, lungo i confini delle due regioni, di aree a forte e sviluppata vocazione agricola, oggetto di interventi di estensione dell'irrigazione: i lotti indicati nell'accordo sono tutti provvisti di copertura finanziaria deliberata o programmata, tranne quello di La Martella, che rappresenta il tratto ultimo e terminale dell'opera, in agro di Matera, per il quale in questo accordo vengono individuate le risorse finanziarie occorrenti;
- c) completamento, anche per lotti funzionali, del collegamento tra la SS. Fondo Valle del Noce n. 585 e l'autostrada A3 Salerno Reggio C., nel comune di Lauria, previa redazione della progettazione esecutiva ed individuazione dei lotti realizzabili commisurati con le disponibilità indicate nel presente accordo, in quanto itinerario di maggiore penetrazione verso le località turistiche di Maratea e della costa tirrenica calabrese, oltre che infrastruttura alternativa e di sicurezza, per la mobilità individuale e commerciale, oggi obbligato alla percorrenza della Fondo Valle del Noce sino allo svincolo di Lagonegro nord dell'A3;
- d) adeguamento allo standard CNR III della strada statale Matera Altamura, n. 99, lotto 3°. in quanto appartenente alla relazione Matera Bari, già interessata da rilevanti volumi di traffico, destinati ad ulteriormente incrementarsi;
- e) studio di fattibilità, finanziato con fondi ex delibera CIPE n. 106/99, sull'adeguamento al tipo III CNR raddoppio dell'itinerario Potenza Melfi Candela e degli interventi di messa in sicurezza dell'arteria (secondo protocollo stipulato tra ANAS e Regione in data 01.06.1999), interessata da volumi crescenti di traffico anche in seguito all'insediamento Fiat-Sata di Melfi, ed avvio degli interventi più urgenti risultanti dagli studi di cui sopra;
- f) interventi di completamento di cui alla delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 52, pubblicata sulla G.U. del 16 luglio 1999.

Articolo 4
Copertura finanziaria

1. Il costo complessivo del presente Accordo di programma quadro ammonta a £. 1.198.418 milioni avendo detratto al costo complessivo preventivato delle opere da realizzare, pari a £. 1.223.118 milioni, i prevedibili ribassi d'asta (20% circa) derivanti dagli appalti già in corso o di prossimo espletamento quantificati in £. 24.700 milioni.
2. Il presente accordo quadro prevede la copertura finanziaria di Lire 320.000 milioni per la realizzazione dell' VIII e IX lotto e per l'attraversamento dell'abitato di Nova Siri, rappresentato dai lotti I, II, III e IV, della strada statale SS 106, a valere su fondi strutturali 2000-2006, la cui indicazione di priorità nazionale è contenuta nel Programma Operativo Nazionale Trasporti in fase di preparazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto concerne la viabilità. Tale intervento ed ordine di priorità è stato oggetto di concertazione con la Regione Basilicata. I finanziamenti previsti a valere sui fondi strutturali saranno attivabili dopo l'approvazione del PON secondo le procedure previste dai regolamenti comunitari.
3. Per il finanziamento degli interventi di viabilità di interesse della Valle d'Agri di cui al Protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale della Basilicata del 7 Ottobre 1998, la legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2002. L'ammontare del finanziamento è stimato in lire 300 miliardi, valore soggetto a possibili variazioni dovute alla composizione del mutuo ed al relativo tasso di interesse applicato. Le modalità di attivazione dell'operazione di mutuo saranno specificate nel testo dell'articolo del disegno di legge finanziaria medesimo. I costi di realizzazione delle opere sono stimati in lire 400 miliardi. Nel corso dell'attuazione si valuteranno le azioni necessarie a reperire le risorse finanziarie occorrenti per completare la copertura finanziaria degli interventi qualora le stime riportate fossero confermate.
4. La copertura finanziaria, per quanto riguarda fondi dello Stato, è programmata come di seguito indicato:
 - 1) L. 38.000 milioni dai fondi per le aree depresse anno 1999, attribuiti al territorio della Basilicata con delibera CIPE 142/99;
 - 2) L. 70.000 milioni ex delibera CIPE 23/4/97, n. 74;
 - 3) L. 320.000 milioni da fondi del Programma Operativo Nazionale relativo alle grandi infrastrutture di rete come indicato al precedente comma 2.
 - 4) L. 197.000 milioni per interventi da ricomprendere nell'ambito dei Programmi Triennali della viabilità da realizzare nell'arco temporale 2000-2005;
 - 5) L. 300.000 milioni (stima), per le strade del protocollo d'Intesa sulla Val d'Agri da disegno di legge finanziaria per l'anno 2000, come indicato al precedente comma 3;
 - 6) L. 55.000 milioni a valere sulla quota di risorse spettante alla Basilicata ex delibera CIPE n. 52 del 21 aprile 1999.
5. Il cofinanziamento regionale è stabilito, come specificato all'art.4 dell'Intesa, nel modo seguente:
 - 1) L. 55.000 milioni a valere su impegni già assunti sul bilancio regionale in precedenti esercizi finanziari
 - 2) L. 63.418 mil. dai fondi che saranno attribuiti al P.O.R. 2000-2006 della Basilicata.

Il Presidente della Regione Basilicata

6. Pertanto, la copertura finanziaria complessiva del presente Accordo è così programmata:

	Totale
Stato:	
P. O. N. Trasporti: 2000-2006	320.000
Proiezione programmazione ANAS	197.000
Delibera CIPE n. 142/99	38.000
Delibera CIPE. n. 74/97	70.000
Fondi Prot. 7/10/998 ex legge Finanziaria 2000 (1) ¹	300.000
Delibera CIPE n. 52/99	55.000
Regione:	
Bilancio regionale	55.000
Fondi P.O.R. 2000-2006	63.418
Totale	1.098.418

7. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61.

Art. 5
Interventi stradali

1. Gli interventi stradali sono finanziati secondo la seguente tabella riassuntiva:

Esercizio finanziario	Soggetti finanziatori e quote in milioni di lire			TOTALE
	Stato	Regione	Risorse da reperire	
1999	9.500	14.072		23.572
2000	68.200	5.300		73.500
2001	200.400	25.030		225.430
2002	352.300	50.030		402.330
2003	264.300	23.986	(1) 50.000	338.286
2004	90.000	0	(1) 50.000	140.000
2005	20.000	0		20.000
Ribassi d'asta	- 24.700			
TOTALE	980.000	118.418	100.000	1.198.418

(1) di cui all'art. 4, punto 3

¹ Importo stimato

Migliorato dal Ministero delle Infrastrutture e della P.E.
 Direzione Generale per le Infrastrutture e la P.E.
 Ufficio per le Infrastrutture e la P.E.

[Handwritten signatures and initials]

2. Le parti concordano altresì che le economie realizzate sui lavori di cui al presente Accordo saranno riprogrammate dagli organi di governo dell'Intesa al fine di un loro utilizzo per altri interventi nel territorio regionale.

3. Le parti concordano di non inserire nel presente Accordo il tratto autostradale della A3 SA-RC, ricadente in territorio lucano, in quanto i relativi interventi vengono finanziati in modo unitario lungo l'intera arteria.

Art. 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, individuano quale soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma quadro il Dott. Aniello Vietro, Dirigente Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Basilicata.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
- promuovere, su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai responsabili dei singoli interventi;
- trasmettere al Comitato paritetico di attuazione, con cadenza semestrale, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento;
- proporre avanti al Comitato paritetico di attuazione l'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art.9 del presente Accordo.

Articolo 7

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

Per ogni intervento previsto dal presente Accordo i soggetti sottoscrittori, al momento della sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro, provvedono ad indicare il soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento.

Il soggetto responsabile è individuato dal soggetto attuatore dell'intervento ed ha i seguenti compiti:

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o

impediscono l'attuazione;

- compilare, con cadenza almeno trimestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 8

Procedimenti di conciliazione e definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo.

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito alla esecuzione di obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo o di interpretazione ed attuazione dello stesso secondo quanto previsto dall'art.10 dell'Intesa Istituzionale di Programma, il Comitato di attuazione su segnalazione del responsabile dell'accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha facoltà di richiedere al Comitato istituzionale di gestione la nomina di un collegio arbitrale cui compete decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il predetto collegio arbitrale sarà composto come di seguito indicato:
 - qualora le parti litiganti siano due, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di un terzo arbitro che fungerà da presidente;
 - qualora le parti litiganti siano tre o più, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di altri due arbitri, dei quali uno fungerà da presidente del collegio. In difetto di accordo, l'ulteriore o gli ulteriori arbitri rispetto a quelli nominati dalle parti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale dovrà comunicare all'altra o alle altre parti i quesiti da sottoporre all'arbitrato, nonché il nominativo del proprio arbitro. Qualora entro venti giorni dalla data di detta comunicazione, la/le controparte/i non abbia/no comunicato il nominativo del proprio arbitro e i propri controquesiti, la nomina del/degli arbitro/i non designato/i sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale è tenuto a pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina, salva proroga concordata tra le parti.

M. S. C. S. P. E.
Servizio per la
h

Il
M
An

Articolo 9
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alle funzioni di cui al precedente articolo 8 costituiscono agli effetti del presente accordo fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'accordo di programma quadro invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
5. Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti. Il Comitato istituzionale individua le misure da adottare, nominando, se del caso, commissari *ad acta*.
6. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il comitato istituzionale di gestione assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
7. La revoca del finanziamento non crea pregiudizio per l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
8. Le risorse revocate sono riprogrammate all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Articolo 10
Disposizioni generali

1. Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'accordo stesso sono successivi.
2. Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione e dei soggetti sottoscrittori il presente accordo, possono aderire al presente accordo di programma quadro altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P. E.
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale

effetti giuridici della sottoscrizione originale.

3. Conformemente a quanto previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma, il presente Accordo impegna le parti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11 dell'Intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.
4. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.
5. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di gestione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Roma, 19 gennaio 2000

Per


Il Ministero Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Dr.ssa Antonella Manno, Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo territoriale




Il Ministero dei Lavori Pubblici

Arch. Gaetano Fontana, Direttore della Direzione Generale del Coordinamento Territoriale



La Regione Basilicata

Dott. Edmondo Ciriello, Dirigente Generale Dipartimento Assetto del Territorio



L'ANAS

Ing. Vincenzo Zanframundo, Ispettore Generale

